

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° MAGGIO 1877

Trattandosi di una disposizione che fa parte della legge vigente, non si doveva far altro che spiegare in qual modo si deve interpretare, e bastava spiegare e meglio chiarire la legge attuale sul punto delle esenzioni dall'imposta dei fabbricati. Ho quindi subito accettato le modificazioni di forma proposte dalla Commissione.

L'altra modificazione proposta dall'onorevole Sanguinetti era già stata indicata dalla Commissione. Nell'articolo ministeriale si parla dei fabbricati che sono una dipendenza del terreno. Ora queste parole sono affatto inutili, perchè allo stato odierno della giurisprudenza non hanno più alcun significato. Avevano un qualche significato nel passato, forse potrebbero anche averlo per l'avvenire, ma io intendo attenermi alla giurisprudenza presente in questa materia, per la quale è ritenuto che i caseggiati, quando spettano allo stesso proprietario e servono per la coltivazione dei suoi terreni, sono dichiarati rurali, quantunque non siano costruiti sullo stesso fondo.

Dicasi altrettanto per le parole: *prima conservazione*. Non si può, come dice l'onorevole Sanguinetti, conservare due volte gli stessi prodotti: prima manipolazione può dirsi, perchè la manipolazione può e deve subire diverse fasi, ma la conservazione non può essere fatta due volte. Tuttavia io spiegherò il perchè di questo scrupolo nella redazione.

La Commissione la quale ha esaminato questo progetto di legge, ed ha votato all'unanimità dei presenti tutti gli articoli di cui era composto, la Commissione, dico, volle contemplare il caso in cui i prodotti agrari non solo si conservassero sui beni spettanti al possessore del fondo, ma si trasportassero in magazzini posti altrove per metterli in posizione più acconcia pel traffico.

Quest'abuso evidentemente doveva essere corretto, ed io credo che basti la disposizione quale è concepita per garantire l'amministrazione.

SANGUINETTI ADOLFO. Non vorrei parere scortese...

PRESIDENTE. Scusi, la parola spetta all'onorevole Plebano.

SANGUINETTI ADOLFO. Non vorrei...

PRESIDENTE. È il presidente che deve accordare la parola.

SANGUINETTI ADOLFO. Per un fatto personale. (*Si ride*)

Non vorrei parere scortese verso il ministro delle finanze.

PRESIDENTE. Parli, giacchè vuole, ma sono io che debbo accordare la parola.

Parli, parli pure.

SANGUINETTI ADOLFO. Io ho chiesto la parola per un fatto personale.

Non credo essere stato scortese verso l'onorevole ministro, poichè ho cominciato a parlare ringraziandolo di avere accettato il mio ordine del giorno.

Se poi ho creduto opportuno di svolgerlo, ciò fu perchè mi pareva necessario, affinchè la Camera potesse conoscere le considerazioni che mi avevano spinto a presentarlo.

Io d'altra parte credeva di proporre una modificazione di sostanza e non solo di forma; inquantochè nel mio articolo sono soppresse le parole del regolamento del 1870 e che sono le seguenti: « di cui il fabbricato è una dipendenza » queste parole per me indicano la necessità dell'ubicazione.

Io so che il Ministero delle finanze non ha applicato e non ha tenuto alcun conto di questo inciso; ma intanto era necessario che si dicesse per legge chiaro e netto ciò che si voleva.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Plebano.

PLEBANO, relatore. Io non vorrei turbare la gioia che l'onorevole Sanguinetti deve aver provato nel vedere accolto il suo emendamento in mezzo alla strage generale di emendamenti che la Commissione ha fatto; ma io debbo, per la retta interpretazione, che possa occorrere, della legge, dichiarare all'onorevole Sanguinetti che la Commissione ha accettato questo emendamento, perchè esso altro non è che una forma diversa dei concetti identici e precisi che erano dalla Commissione accolti.

La Commissione aveva proposto l'abolizione dell'articolo 10 del progetto del Ministero, ed aveva invece richiamato l'articolo 2 della legge 26 gennaio 1865, accettando soltanto la definizione della parola *coltivatori*, che era una delle parti sostanziali che si conteneva nell'articolo ministeriale. L'onorevole Sanguinetti col suo emendamento non fa che riprodurre l'articolo 2 della legge 26 gennaio 1865, con la definizione della parola *coltivatori* quale noi l'abbiamo messa nell'ultimo comma del nostro articolo.

L'onorevole Sanguinetti aveva uno scopo, intendeva cioè d'impedire che per l'avvenire accadesse ancora che l'amministrazione, scostandosi dalle disposizioni della legge, stabilisse nel regolamento qualche nuova condizione oltre quella che la legge vuole per accordare l'esenzione ai fabbricati rurali, e specialmente la condizione altra volta tanto disputata della ubicazione. Ma oramai, come ben disse l'onorevole ministro, su questa questione vi è la cosa ampiamente giudicata, vi è la cosa giudicata da un ordine del giorno della Camera, da decreti reali, da regolamenti emanati con facoltà legisla-